

ESENTE



15110-17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - I

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIETRO CURZIO - Presidente -  
Dott. ADRIANA DORONZO - Consigliere -  
Dott. ROSA ARIENZO - Consigliere -  
Dott. LUCIA ESPOSITO - Consigliere -  
Dott. CATERINA MAROTTA - Rel. Consigliere -

Oggetto

\* RETRIBUZIONE  
OPERAI  
FORESTALI  
Motivazione  
semplificata

U.d. 10/05/2017 - C.C.

R.G.N. 4685/2016

Non 15/10  
Rep

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 4685-2016 proposto da:

ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE, in C.U.  
persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA,  
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA  
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende *ope legis*,

- *ricorrente* -

*contro*

\_\_\_\_\_, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA  
MONTE ZEBIO 25, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO  
ERRANTE, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO  
MAZZOLA;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 298/2015 del TRIBUNALE di TRAPANI,  
depositata il 3/7/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non  
partecipata del 10/5/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA  
MARO'ITA.

*Rilevato che:*

- la Corte di appello di Palermo, con ordinanza depositata il  
16/12/2015, dichiarava inammissibile *ex art. 348 bis* cod. proc. civ., per  
mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento, il gravame  
proposto dall'Assessorato Regionale delle risorse agricole ed alimentari  
della Regione Sicilia avverso la sentenza del Tribunale di Trapani che  
aveva parzialmente accolto il ricorso proposto da C. . . . e  
condannato l'Assessorato al pagamento in favore del ricorrente,  
lavoratore a tempo determinato come forestale, di differenze  
retributive dovute in forza del c.c.n.l. di categoria. A fondamento delle  
ragioni di resistenza, l'Assessorato aveva dedotto la non applicabilità  
dei benefici economici previsti dalla contrattazione nazionale, la quale  
non poteva avere efficacia diretta nel territorio isolano, in assenza di  
una disposizione di recepimento *ad hoc*. Disattese tali ragioni, il  
Tribunale aveva ritenuto che sussistesse un obbligo  
dell'Amministrazione regionale di recepire la contrattazione collettiva  
nazionale, richiamando a tal fine, l'art. 49 della legge regionale n.  
14/2006; aveva, quindi, precisato che gli stessi principi che regolano i  
rapporti tra potestà legislativa statale e potestà normativa esclusiva  
della regione potevano essere applicati ai rapporti tra le rispettive  
contrattazioni concludendo, nella sostanza, con la disapplicazione della  
contrattazione regionale per essere prevalente quella statale;

- l'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  
propone ricorso per cassazione, tanto avverso la sentenza del

Tribunale quanto avverso l'ordinanza della Corte di appello, affidato a unico articolato motivo;

- il lavoratore resiste con controricorso;

- la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ., è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

- non sono state depositate memorie;

- il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

*Considerato* che:

- va preliminarmente rilevata l'inammissibilità per difetto di interesse del ricorso proposto avverso l'ordinanza *ex art.* 348 *ter* cod. proc. civ., emessa in uno dei casi in cui ne è consentita l'adozione e come nella specie contenente un giudizio prognostico negativo circa la fondatezza nel merito del gravame. Ed infatti tale ordinanza, in quanto emanata nell'ambito suo proprio, non è ricorribile per cassazione, non avendo carattere definitivo, giacché il terzo comma del medesimo art. 348 *ter* consente di impugnare per cassazione il provvedimento di primo grado (Cass., 27 marzo 2014, n. 7273; Cass. 12 ottobre 2015, n. 20470; Cass. 29 gennaio 2016, n. 1748; Cass., Sez. Un., 2 febbraio 2016, n. 1914). L'ordinanza in esame, peraltro, rispetta il dato normativo, dal momento che la Corte ha ritenuto inammissibile l'appello per la sua manifesta infondatezza, ovvero per ragioni di merito, ed ha così inteso dare continuità ad un proprio orientamento richiamando le argomentazioni riferite a casi analoghi decisi nel medesimo senso. Il riferimento a precedenti decisioni è espressamente contemplato nell'art. 348 *ter* cod. proc. civ., che autorizza la motivazione 'succinta', 'anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi' (così Cass. 14 ottobre 2015, n. 20717);

- tanto premesso il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1, co. 3 e 40 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165; dell'art. 2 della l. 23 ottobre 1992, n. 421, dell'art. 23, co. 5, della l. reg. sic 15 maggio 2000 n. 10; dell'art. 45 *ter* l. reg. sic. 6 aprile 1996 n. 16; degli artt. 43 e 49 l. reg. sic. 14 aprile 2006 n. 14; dell'art. 3 ult. c. l. reg. sic. 10 aprile 1978, n. 2. Rileva l'erroneità della decisione del Tribunale che si è limitato ad affermare la sussistenza di un obbligo di recepimento della normativa nazionale a seguito della modifica dell'art. 45 *ter* della l. reg. sic. n. 16/1996 ad opera dell'art. 49 della l. reg. sic. n. 14/2006 ed a trasporre il medesimo principio ai rapporti tra contrattazioni collettive;

- il motivo è fondato alla luce dei precedenti di questa Corte intervenuti in vicende del tutto analoghe (Cass. 13 gennaio 2016, n. 356; Cass. 23 dicembre 2016, nn. 26973, 26974, 26975; Cass. 29 dicembre 2016, nn. 27396, 27397, 27398);

- s'intende riaffermare in questa sede il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in forza del quale "anche nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, il contrasto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale (nazionale, regionale, provinciale, aziendale) deve essere risolto non già in base al criterio della gerarchia (che comporterebbe la prevalenza della disciplina di livello superiore) né in base al criterio temporale (che comporterebbe sempre la prevalenza del contratto più recente e che invece è determinante solo nell'ipotesi di successione di contratti collettivi con identità di soggetti stipulanti, ossia dei medesimo livello), ma secondo il principio di autonomia (e, reciprocamente, di competenza), alla stregua del collegamento funzionale che le associazioni sindacali (nell'esercizio, appunto, della loro autonomia) pongono, mediante statuti o altri idonei atti di

limitazione, fra i vari gradi o livelli della struttura organizzativa e della corrispondente attività” (Cass. 26 maggio 2008, n. 13544);

- il suddetto enunciato costituisce applicazione, nel contesto dell’impiego pubblico privatizzato, del principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in materia di regolamentazione del contrasto tra contrattazione collettiva relativa a rapporti di lavoro privatistici, risolto, in conformità alla valorizzazione dell’autonomia negoziale, “non in base a principi di gerarchia e di specialità proprie delle fonti legislative, ma sulla base della effettiva volontà delle parti sociali, da desumersi attraverso il coordinamento delle varie disposizioni della contrattazione collettiva, aventi tutte pari dignità e forza vincolante, sicché anche i contratti territoriali possono, in virtù del principio dell’autonomia negoziale di cui all’art. 1322 cod. civ., prorogare l’efficacia dei contratti nazionali e derogarli, anche *in pejus* senza che osti il disposto di cui all’art. 2077 cod. civ., fatta salva solamente la salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori, che non possono ricevere un trattamento deteriore in ragione della posteriore normativa di eguale o diverso livello” (Cass. 18 maggio 2010, n. 12098);

- la sentenza del Tribunale non appare rispettosa dei principi affermati, nel momento in cui ritiene che l’applicazione del contratto collettivo di lavoro nazionale s’imponga in ambito regionale con forza imperativa, senza necessità di recepimento *ad hoc* mediante delibera di giunta e decreto assessoriale, in ragione di una sorta di prevalenza gerarchica;

- ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375, n. 5, cod. proc. civ. per la definizione camerale del processo;



- in conclusione, condivisa la proposta, il ricorso va accolto e va cassata l'impugnata sentenza, con rinvio alla Corte di appello di Palermo che, in diversa composizione, procederà alla trattazione del gravame facendo applicazione, ai fini della soluzione della controversia, del principio di autonomia delle fonti contrattuali collettive nei termini sopra precisati e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2017

Il Presidente

Pietro Curzio

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Rossana Riccardi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, .....10 GIU.....2017.....



Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Rossana Riccardi